

nonché dal Presidente del Comitato italiano di bioetica, che arriva a parlare di « pseudo-eugenetica di Stato malcelata », sostenendo che « è una misura attraverso la quale si vuole giustificare la soppressione di vite che rappresentano un peso, anche economico, per la società ed il sistema sanitario »;

impegna il Governo:

ad adoperarsi nelle opportune sedi europee, ora ed in futuro, perché le decisioni dell'Olanda o di altri Paesi che permettano l'eutanasia non possano in nessun modo essere riconosciute come valore intrinseco europeo e come pratica compatibile con la dichiarazione europea dei diritti dell'Uomo;

a coinvolgere altri *partners* europei in una pubblica azione di censura e di pressione sulle autorità olandesi affinché recedano dal protocollo appena sottoscritto.

(1-00398) « Polledri, Cè, Francesca Martini, Lussana, Gibelli, Ballaman, Palmieri, Vascon, Didonè, Guido Dussin, Rizzi, Frigato ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

il giorno 5 ottobre 2004, nel corso dell'udienza preliminare al processo per l'omicidio del professor Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse, il gup di Bologna, Rita Zaccariello — lo stesso giudice che si era occupato del caso di Luca

Casarini, respingendo la richiesta della procura di sottoporlo all'obbligo di dimora e di firma — respingeva la richiesta di costituzione di parte civile presentata dall'Avvocatura dello Stato in nome della Presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero del lavoro e delle politiche sociali e del ministero dell'interno;

la dottoressa Zaccariello, nell'ordinanza con la quale respingeva la richiesta dell'Avvocatura dello Stato, motivava così la sua decisione: « Lo Stato e per esso il Presidente del Consiglio dei ministri è persona offesa, legittimata a costituirsi parte civile sia quale organo di vertice dell'esecutivo sia quale soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato-Comunità. Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 3 gennaio 1991 n. 3, è nondimeno richiesto che tale costituzione avvenga previa autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, benché l'Avvocatura dello Stato abbia la rappresentanza *ex-lege* dell'amministrazione statale senza il bisogno di conferimento di apposita procura, per costituirsi parte civile nel processo penale per conto dello Stato deve fornire apposita documentazione da cui risulti l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In carenza di tale requisito la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere dichiarata inammissibile »;

la Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso una nota ufficiale comunicava che « La costituzione di parte civile era stata autorizzata dal sottosegretario di Stato con delega, Gianni Letta, il 15 luglio scorso. Il provvedimento reca il numero DAGL/14038 ed esprime compiutamente l'autorizzazione, che invece sembrerebbe non essere stata ritenuta efficace con l'ordinanza da ritenere errata in fatto e in diritto e gravemente lesiva degli interessi erariali »;

l'ordinanza del gup risultava immediatamente lesiva dei diritti dell'amministrazione;

l'Avvocatura dello Stato annunciava l'impugnazione dell'ordinanza del gup

nelle sedi opportune e la richiesta di costituzione di parte civile nelle successive fasi processuali al fine di dare piena tutela all'interesse che lo Stato ha a reprimere, con sanzioni penali e civili, un atto di terrorismo barbaro come quello che si sta giudicando a Bologna;

ad avviso dell'interpellante il rigetto della richiesta di costituirsi parte civile da parte dell'Avvocatura dello Stato in nome della Presidenza del Consiglio dei ministri è un errore giuridico che potrebbe derivare o dalla noncuranza della giurisprudenza, o dal pregiudizio politico certamente inammissibile in chi amministra la giurisdizione;

in nessun processo d'Italia l'Avvocatura dello Stato ha mai dovuto dimostrare l'atto di delega della pubblica amministrazione rappresentata nel processo, tranne che non sia sollevata una eccezione ad hoc dalle altre parti processuali;

nella fattispecie, nessuno dei difensori degli imputati aveva sollevato alcuna eccezione —:

se il Ministro della giustizia non ritenga di disporre una ispezione su quello che appare all'interpellante un grave e incredibile episodio di uso improprio della giurisdizione.

(2-01341)

« Fragalà ».

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il mensile di politica e di cultura *Area* n. 95 del mese di ottobre 2004, alla pagina 73, ha pubblicato un articolo dal titolo « Cara censura ti scrivo... lettere sovversive nell'Italia liberata » a firma di Dana Lloyd Thomas;

si apprende dunque che negli archivi della Presidenza del Consiglio dei ministri relativi agli anni 1944-1947 (oggi custoditi nell'Archivio centrale dello Stato) sono

state trasmesse le lettere censurate inviate dagli italiani e contenenti espressioni « sovversive »;

le lettere, nel clima di ritrovata democrazia, rappresentano uno sfogo collettivo e « pluralistico », nel senso che inneggiano al comunismo ed al fascismo, alla monarchia e alla repubblica e financo al separatismo siciliano;

la raccolta di corrispondenza censurata costituisce documentazione di eccezionale valore storico e politico;

essendo peraltro decorsi 60 anni, sembra potersi affermare che i destinatari della corrispondenza « censurata » e « sequestrata » mantengono intatto il diritto di ricevere le lettere loro indirizzate, essendo evidentemente venute meno le ragioni che ne avevano legittimato (posto che in effetti fosse legittimo) il sequestro;

peraltro l'archivio centrale dello Stato può trattenere, a fini storici, le copie delle lettere sequestrate —:

se non si ritenga doveroso, effettuate le debite ricerche dei destinatari, provvedere al recapito delle lettere censurate nel periodo 1944-1947 e tuttora custodite presso l'archivio centrale dello Stato, essendo venuta meno ogni ragione di sicurezza che, all'epoca, aveva indotto a censurare le lettere medesime. (3-03834)

Interrogazioni a risposta scritta:

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la compagnia di bandiera Alitalia, proprio oggi in cui vi è stato il massimo sforzo del Governo per consentirne il salvataggio, il risanamento e il rilancio, allo scalo di Palermo di Punta Raisi, si è negativamente distinta nelle seguenti inammissibili anomalie:

a) il volo Palermo-Roma, con partenza alle ore 08,50 ha subito la sostituzione dell'aeromobile con un altro di minore capienza;

b) l'Alitalia ha praticato un clamoroso *overbooking*, accettando prenotazioni e vendendo biglietti per un numero di 44 posti in più rispetto a quelli previsti dall'aeromobile;

c) ancora, il personale di terra dell'Alitalia di Punta Raisi, resosi conto dell'incredibile operazione di *overbooking*, proibita anche nei Paesi del Terzo Mondo, ha ritenuto di coprire la vergognosa anomalia con una « topa peggiore del buco », accettando una lista di passeggeri cosiddetti *vip*, con la emissione delle carte d'imbarco, senza la presentazione al banco del medesimo passeggero con il biglietto relativo e il documento di identificazione;

d) trenta minuti prima della partenza dell'aeromobile, il volo risultava completo e chiuso, tanto che alcuni passeggeri, presentatisi in orario ai banchi Alitalia sono rimasti esclusi dal volo, nonostante vantassero una regolare prenotazione collegata al possesso di un biglietto Alitalia;

e) i responsabili Alitalia di Palermo, nonostante tali gravi anomalie e tale incredibile stratagemma, fatto subire ai passeggeri regolarmente prenotati e puntualmente presentatisi ai banchi d'accettazione, hanno sostenuto il buon diritto della compagnia di praticare l'*overbooking* con il pretesto « dei prezzi ridotti praticati sul volo » e non hanno perciò voluto riproteggere i passeggeri sul volo successivo effettuato dalla compagnia Air-one con partenza da Palermo per Roma alle ore 09,50;

f) i numerosi passeggeri regolarmente prenotati e illecitamente esclusi dal volo attraverso l'artificio della pre-acettazione dei cosiddetti passeggeri *vip*, senza che si fossero neppure presentati ai banchi, sono stati costretti ad acquistare un nuovo biglietto Air-one per poter raggiungere Roma con il volo successivo. Alla beffa è seguito il danno;

secondo l'interrogante quanto sopra descritto rientra nell'ambito di comportamenti, consuetudini, prassi inaccettabili ed impresentabili che sono alla base del cattivo rapporto tra l'Alitalia e l'utenza, in spregio di ogni regola di mercato, con la conseguenza di continuare a trattare i cittadini come sudditi e gli utenti come « parco buoi » —:

quali iniziative si intendano adottare con riferimento a quanto descritto in premessa, e in particolare se non ritenga che l'ennesimo intervento dei contribuenti italiani per evitare il fallimento e la scomparsa dell'Alitalia, non imponga metodi di gestione e osservanza di regole che rilancino l'immagine e la credibilità della nostra compagnia di bandiera, superando quelle incrostazioni monopolistiche che l'hanno portata sull'orlo del baratro.

(4-11272)

SGOBIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il 12 ottobre 2004, il Ministro degli Italiani nel mondo, Mirko Tremaglia, a commento della bocciatura di Rocco Buttiglione a Commissario Ue, espressa l'11 ottobre dalla Commissione Giustizia e Libertà pubbliche e Sicurezza dell'Europarlamento, ha testualmente affermato, in una nota ufficiale diffusa dallo stesso Ministero: « Purtroppo Buttiglione ha perso. Povera Europa: i c..... sono in maggioranza »;

a parere dell'interrogante, è intollerabile, incivile e vergognoso che un Ministro della Repubblica si esprima in termini così offensivi nei confronti di liberi cittadini;

la nostra Costituzione, come quella di ogni altro Paese europeo, impedisce ogni tipo di discriminazione sessuale;

a parere dell'interrogante, la presa di posizione del Ministro Tremaglia è ancora più grave perché è stata espressa su carta intestata del ministero —:

se, ritenendo grave e deplorabile quanto dichiarato da un Ministro del suo

governo, non ritenga opportuno intervenire, anche tenuto conto del fatto che la nota ufficiale reca la carta intestata del Ministero, al fine di dissociare il governo italiano dalla suddetta affermazione, che proietta in Europa un'immagine medievale del nostro Paese, che per fortuna non corrisponde alla realtà. (4-11294)

LETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il miglioramento dei rapporti diplomatici tra Italia e Libia è sicuramente molto positivo;

esso può incidere non poco a frenare l'esodo verso il nostro Paese e può, altresì contribuire ad intensificare le relazioni culturali, economiche e commerciali tra i due Paesi;

tuttavia permangono alcune perplessità scaturenti dalle parole del colonnello Gheddafi che, secondo l'agenzia Ansa del 1° settembre 2004, avrebbe rinnovato la richiesta al nostro Paese di un indennizzo per risarcire il popolo libico;

il presidente Gheddafi, però, non ha più fatto parola delle somme dovute alle imprese italiane che da anni rivendicano le spettanze per forniture o lavori realizzati in Libia;

il Governo a suo tempo assicurò che i crediti delle imprese suddette sarebbero stati soddisfatti entro il 31 marzo 2003;

dagli incontri svoltisi in Libia alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri e di alcuni membri dell'esecutivo era legittimo aspettarsi una parola definitiva in merito; vi è stato invece il più assoluto silenzio —:

quale sia il contenuto dei colloqui avuti e degli accordi sottoscritti. (4-11296)

MAURA COSSUTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con la riforma del Governo è stato costituito presso il ministero della giustizia

un dipartimento per la giustizia minorile come unico ed autonomo ufficio specializzato nell'importante compito, di alta rilevanza sociale, di tutela dei minori devianti;

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, decreto legislativo n. 146 del 2000, per assumere incarichi di dirigenza generale presso il dipartimento è necessario possedere professionalità maturata nello specifico settore minorile norma speciale ed inderogabile emanata a salvaguardia dei diritti dei minori;

l'incarico attuale di capo dipartimento è stato conferito al cons. Rosario Priore, che nel suo curriculum professionale non risulta vantare un'esperienza specifica in materia minorile, richiesta espressamente dalla succitata norma legislativa, preferendolo ad altre candidature, tra le altre quelle offerte dal cons. Giuseppe Magno e cons. Francesco Malagnino, provenienti entrambi dal mondo della giustizia minorile e con esperienza specifiche maturate all'interno del dipartimento stesso;

dopo alcuni mesi nel corso dei quali gli uffici di dirigente generale sono rimasti vacanti, il Ministro ha provveduto alla nomina di dirigenti che, a quanto risulta all'interrogante, non hanno la specifica esperienza e professionalità in materia minorile, richiesta dalla legge, in violazione delle percentuali massime di riserva di posti a dirigenti esterni all'amministrazione minorile prevista dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, decreto legislativo n. 165 del 2001 —:

in base a quali criteri il Ministro ha ritenuto di conferire le suddette nomine presso il dipartimento per la giustizia minorile;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire il rispetto delle percentuali di riserva di posti di dirigente esterni all'amministrazione prevista dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che al riguardo non risultano essere state rispettate.

(4-11302)